



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

Via G. Matteotti 154 - cap. 40018
Tel.051 6669511 fax 051 817984
urp@comune.san-pietro-in-casale.bo.it
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Area Servizi Generali

Segreteria del Sindaco

Tel. 051 6669554 - fax 051 817984

sindaco@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Prot. 15548

San Pietro in Casale, 21 ottobre 2009

Al Gruppo Consiliare
CONSENSO COMUNE
Casella Postale 14
40018 SAN PIETRO IN CASALE BO

Oggetto: Risposta ad interrogazione prot. 13678 del 22.09.2009
Provvedimenti finalizzati a contenere il numero delle famiglie a carico
dell'Amministrazione Comunale

Come abbiamo visto dalla risposta della dott.sa Silva Cesari questa Amministrazione già applica le norme sull'iscrizione all'anagrafe, previste dal decreto 30/2007, che disciplina la circolazione ed il soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari.

Detto ciò, riteniamo incomprensibile la richiesta del consigliere Alberghini, quando afferma "così come già attuato in altri comuni". Se il consigliere Alberghini ha documenti o atti di amministrazioni comunali che vanno nella direzione di un restringimento della legge 1228 del 1954, del DPR 223 del 1989 e del D.L. 30 del 2007, non ha altro da fare che inviarcelo.

Questa Amministrazione avrà cura di valutarli.

Nel merito vogliamo sottolineare che questa Amministrazione, così come tante in Italia, fanno della solidarietà un elemento fondamentale dell'azione di governo, attuando appieno quelli che sono i dettami costituzionali e cioè noi non facciamo distinzioni di classe, ogni cittadino per noi è uguale.

Vorremmo ricordare che ci sono persone che abitano nel nostro comune che non pagano le rette e le tasse comunali vuoi per la crisi economica o vuoi per furbizia. L'Amministrazione è impegnata a dare risposte a chi si trova in difficoltà e a far pagare le rette a chi non lo ha fatto, pur potendoselo permettere.

Per questi motivi non saremo noi a chiedere ai cittadini che vogliono venire a risiedere nel nostro comune la dichiarazione dei redditi. Forse ci troviamo di fronte a qualcuno che non ha ben chiaro l'assunto dell'art. 3) della nostra costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge" e vorrebbe fare di San Pietro in Casale un luogo dove possono entrare solo quelli che piacciono ad alcuni.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Ing. Roberto Brunelli



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

Via G. Matteotti 154 - cap. 40018
Tel. 051 6669511 fax 051 817984
urp@comune.san-pietro-in-casale.bo.it
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Area Servizi Generali

Segreteria del Sindaco

Tel. 051 6669554 - fax 051 817984

sindaco@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

San Pietro in Casale, 21 ottobre 2009

Al Sig. Sindaco

Oggetto: Interrogazione gruppo consiliare "Consenso Comune" prot. 13678 del 22.09.2009
Provvedimenti finalizzati a contenere il numero delle famiglie a carico
dell'Amministrazione Comunale.

Nel nostro ordinamento l'intera materia anagrafica è disciplinata dalla legge 24 dicembre 1954 n. 1228 e dal Regolamento di esecuzione D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 che all'art. 1 specifica:

" l' Anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio. "

Lo scopo dell'anagrafe è quello di avere una registrazione - sempre aggiornata e veritiera - di tutti coloro che risiedono nel territorio di un determinato comune: tale registrazione consente di sapere esattamente il numero degli abitanti, e le caratteristiche degli abitanti stessi in rapporto all'età, al sesso, alla cittadinanza, allo stato civile, alla professione e al titolo di studio.

Elemento essenziale per comprendere e applicare correttamente le disposizioni relative all'anagrafe è il concetto di **residenza** così come riportato dall'art. 43 del Codice civile: "la residenza è nel luogo in cui la persona fisica ha la dimora abituale".

Non è sufficiente l'intenzione di stabilire la residenza chiedendo l'iscrizione anagrafica, ma questa deve essere accompagnata dalla effettiva dimora abituale ed è tale abitudine che conferma la volontà di risiedere.

L'iscrizione anagrafica, quindi, dovrà essere effettuata non nel comune dove richiede l'interessato ma nel comune dove lo stesso dimora abitualmente.

In ogni caso, i criteri su cui l'Anagrafe basa la verifica della residenza sono due, la volontà dell'interessato di dimorare in un dato luogo e l'effettività di tale dimora.

DISPOSIZIONI ANAGRAFICHE RELATIVE AGLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

Per poter avere diritto all'iscrizione anagrafica, oltre al requisito indispensabile della dimora abituale, gli stranieri extracomunitari debbono essere in possesso di un regolare permesso di



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

Via G. Matteotti 154 - cap. 40018
Tel.051 6669511 fax 051 817984
urp@comune.san-pietro-in-casale.bo.it
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Area Servizi Generali

Segreteria del Sindaco

Tel. 051 6669554 - fax 051 817984

sindaco@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

soggiorno o carta di soggiorno e di un passaporto valido o di un documento equipollente ai fini dell'identificazione del richiedente.

DISPOSIZIONI ANAGRAFICHE RELATIVE AI CITTADINI COMUNITARI

Con il decreto 30/2007, in vigore dall'aprile 2007, è stata disciplinata la circolazione ed il soggiorno dei cittadini dell'unione (recependo la direttiva comunitaria 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri) e dei loro familiari nel nostro paese.

Il cittadino comunitario che soggiorna per un periodo inferiore ai 3 mesi non è sottoposto ad alcuna formalità, per i periodi piu' lunghi e per i primi 5 anni di soggiorno la nuova disciplina prevede una netta separazione tra il lavoratore comunitario ed i suoi famigliari da una parte ed i cittadini comunitari, soggiornati ad altro titolo dall'altra – studenti, turisti....

I primi hanno DIRITTO al soggiorno ed accedono da subito al sistema di assistenza socio-sanitaria, al pari dei cittadini italiani – gli altri, per vedersi riconosciuta la regolarità del soggiorno devono garantire una propria autonoma capacità di mantenimento e di tutela sanitaria, sufficiente a non farli gravare sul sistema di assistenza pubblica. Dopo 5 anni di permanenza regolare il cittadino matura il diritto di soggiornare permanentemente non sottoposto piu' ad alcuna condizione.

Questa normativa coniuga i principi fondanti dell'unione europea: la libera circolazione delle persone e delle imprese con quello della sostenibilità dei sistemi di welfare dei paesi membri.

LEGGE 94/2009 “ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA”

Oggi, a seguito della Legge 94/2009 entrata in vigore l'8 agosto 2009 - - disposizioni in materia di sicurezza pubblica – cosa cambia per l'anagrafe?

Alcune disposizioni si applicano solamente ai cittadini extracomunitari, es. reato di clandestinità altre a cittadini extracomunitari e comunitari, altre riguardano tutti: italiani, comunitari ed extracomunitari, queste le modifiche di interesse comune:

- 1- introduzione della possibilità di verificare le condizioni igienico sanitarie dell'immobile in occasione della richiesta di iscrizione e di variazione anagrafica;
- 2- nuove le modalità di iscrizione dei senza fissa dimora;

In merito all'accettazione della residenza, l'anagrafe del comune di San Pietro in Casale, si attiene scrupolosamente a tutte le normative di legge.

Distinti saluti.

Il Direttore Area Servizi Generali
Dott.ssa Silva Cesari